



## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

### SENTENZA N. 3/2019

Nel procedimento n. 03/GNS/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017,

- vista la segnalazione trasmessa dal Sig. Vitantonio Fornarelli, n.q. Presidente del Collegio degli Ufficiali di gara e della Direzione Arbitrale Canoa, in data 3 dicembre 2019, con cui lamentava la non riconoscibilità della manifestazione regionale di discesa che svoltasi sul fiume S. Leonardo il 27 ottobre 2019 con l'assegnazione di punteggi per le classifiche di Coppa Discesa e Coppa Discesa giovani, a causa della presunta mancanza designazione arbitrale da parte del FAR della Sicilia, Sig. Giuseppe Mirabella;

- vista, altresì, l'esposto del sig. Luca Cecchinelli, in qualità di affiliato Fick, comunicato in data 05/12/2019, con cui venivano lamentate presunte irregolarità di natura regolamentare, durante lo svolgimento della medesima gara "*Campionato Siciliano di Discesa*" svoltasi ad Augusta sul fiume San Leonardo in data 27/10/2019, tali da "supporre che nessun giudice fosse presente", chiedendo una esplicita verifica da parte del DAC in tal senso;

- preso atto della pubblicazione e comunicazione in data 14 ottobre 2019 del bando da parte del Comitato Regionale Sicilia, per la gara di discesa sprint in programma sul Fiume San Leonardo per il 27 ottobre 2019, organizzata dal Gs Canoa Catania – Circolo Polisportiva Acitrezza, a firma del Segretario Giuseppe Zichittella e del Presidente Ottaviano Gueli, per

CATEGORIA	GARE AMMESSE
Rag-Jun-Sen m/f	K1-C1
Allievi A m/f	K1
Allievi B m/f	K1
Cadetti A/B m/f	K1

comunicata a questo giudice il 19 dicembre 2019;

- perso altresì atto della Documentazione di gara del 15 novembre 2019, trasmessa a questo Giudice in data 19 dicembre 2019, a firma del Direttore di Gare Fabrizio Messina e del Dirigente Segreteria Gara Daniele Romano, da cui risulterebbe che la gara regionale denominata "*Campionato Siciliano di Discesa*", sarebbe stata diretta dal Giudice Arbitro Principale Sig.ra Alessandria Catania;

- visto l'art. 30 del Regolamento di Giustizia;

- visti gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento di Giustizia;

- visti gli artt. 1.11, 2.6. e 2.7 del Codice di Gara – Sezione 4 - Canoa Discesa;

- considerato che i fatti descritti sembrano attenere sia alla condotta del Direttore di Gara ai sensi dell'art. 30 lett. "d" e lett "e", sia alla regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati ex art. 30 lett. "a";



- rilevato che la vicenda attenga *in parte de qua* a precipue funzioni di questo organo giudicante, essendo necessario, tra le altre cose, appurare l'esistenza della designazione arbitrale per l'evento in questione;
- considerata, dunque, la competenza del Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. "a" circa "la regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati";
- vista il proprio decreto che indicava come termine di pronuncia della decisione la data del 07 gennaio 2020 ed assegnava ai soggetti ai quali sia stato comunicato il presente provvedimento di fissazione, il termine perentorio del 4 gennaio 2020 entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale;
- lette le memorie e relativi allegati prevenuti tempestivamente alla Segreteria da parte dei Sig.ri
  - Dott. Vitantonio Fornarelli, n.q. di Presidente DAC,
  - Avv. Ottaviano Gueli, n.q. di Presidente del C.R. Sicilia,
  - Giuseppe Mirabella, n.q. di FAR Sicilia,
  - Alessandra Catania, n.q. di soggetto arbitrate la gara
  - Fabrizio Messina, n.q. di direttore di gara nominato dal C.R. Sicilia.

Sulla base degli elementi in proprio possesso, questo GSN ritiene di poter decidere la vicenda di propria competenza in merito alla regolarità delle gare e alla omologazione dei risultati della gara "*Campionato Regionale Discesa Sprint*" del Comitato Regionale Sicilia, svoltasi ad Augusta sul fiume San Leonardo in data 27/10/2019, per i seguenti

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso che ci riguarda, appare evidente la mancanza della designazione della Giuria prevista dai regolamenti e dai codici federali.

Il Regolamento degli Ufficiali di Gara FICK prevede all'art. 13 *Competenze*, che la Direzione Arbitrale Centrale (lett. f) "*concede le abilitazioni arbitrali*" per le varie discipline tra cui anche la Canoa Discesa Sprint, (lett.g) "*designa le giurie delle gare che si disputano in Italia*" e all'art. 16 *Funzioni e Durata* dei Fiduciari Arbitrali Regionali, comma 4 che "*I Fiduciari Arbitrali Regionali, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa, coordinano l'attività arbitrale nel territorio di competenza, in particolare [...]*

- a. *Curano la formazione degli Ufficiali di Gara nelle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri.*
- b. *Designano le Giurie per le Gare a carattere regionale e promozionale*".

Inoltre, il Codice Di Gara – Federazione Italiana Canoa Kayak, Sezione 4 – Canoa Discesa, all'art. 2.6 – *Giuria - designazione e convocazione* dispone che "*1. La giuria è composta dal giudice arbitro principale (G.A.P.), dagli ufficiali di gara (UU.G.).*

*2. Per le gare internazionali in Italia ad esclusione di quelle bandite da ICF ed ECA, per i campionati italiani, per le gare nazionali e per le gare interregionali il G.A.P. e gli UU.G. sono designati dalla D.A.C. e*



sono convocati dal presidente della D.A.C. almeno 15 giorni prima la data della gara tramite fax o e-mail con conferma di ricevimento.

3. Per i campionati regionali e le gare regionali, il G.A.P. e gli U.U.G. sono designati dal F.A.R. e sono convocati dal presidente/delegato regionale di competenza almeno 10 giorni prima della data della gara tra-mite fax o e-mail con conferma di ricevimento.

Dalle memorie del Presidente DAC Vitantonio Fornarelli e del FAR Sicilia Giuseppe Mirabella risulta evidente la mancata designazione della Giuria per la gara in questione.

L'assenza di tale designazione appare confermata anche dalla memoria della sig.ra Alessandra Catania, che a supporto della propria attività arbitrale esibisce la convocazione avuta dal C.R. Sicilia, ma non la designazione da parte del FAR.

Altrettanto prive di argomentazioni valide e documenti utili alla dimostrazione dell'esistenza della designazione arbitrale da parte dei vertici arbitrali all'uopo preposti, appaiono le altre memorie giunte alla Segreteria di questo Giudice.

A conferma dell'assenza di designazione della Giuria per la gara di San Leonardo del 27.10.2019, le memorie del presidente DAC e del FAR Sicilia concordano nel sottolineare la mancanza di abilitazione della Sig.ra Alessandra Catania ad arbitrare gare di Canoa Discesa Sprint.

La mancata designazione da parte degli organi competenti e la non abilitazione all'arbitraggio della gara di Discesa Sprint in questione, ad avviso di questo Giudice, sono elementi sufficienti ed assorbenti rispetto a tutte le altre questioni sollevate e, in particolare, sia in merito alla calendarizzazione della gara che alle presunte irregolarità di natura regolamentare sollevate dal sig. Luca Cecchinelli.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale si pronuncia per la non regolarità delle gare e per la conseguente non omologazione dei risultati della gara "Campionato Regionale Discesa Sprint" del Comitato Regionale Sicilia, svoltasi ad Augusta sul fiume San Leonardo in data 27/10/2019, con ogni relativa conseguenza.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 07/01/2020

Avv. Filippo CECE  
Giudice Sportivo Nazionale